

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione esenta la sostanza Deca-BDE in applicazioni di polimeri dal divieto di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ^(?) (in prosieguo: la «direttiva di base»).

Il governo danese fa valere che la decisione impugnata è inficiata da vizi di diritto, in quanto il Deca-BDE in applicazioni di polimeri è esentato dal divieto di cui alla direttiva di base in contrasto con le disposizioni ivi contenute,

- dato che una siffatta esenzione non è necessaria in relazione al progresso scientifico e tecnico,
- dato che la Commissione non ha esentato dal divieto una specifica applicazione della sostanza ma in pratica ha esentato in via del tutto generale la sostanza in tutte le applicazioni di polimeri,
- dato che la Commissione non ha dimostrato che non esistano possibilità di sostituzione o di eliminazione per il deca-BDE in applicazioni di polimeri, il che avviene secondo il governo danese, e
- dato che la Commissione non ha proceduto a valutare se l'impatto negativo sul piano ambientale, sanitario e/o della tutela dei consumatori come conseguenza di una sostituzione sia maggiore dei possibili vantaggi sul piano ambientale, sanitario e/o della tutela dei consumatori.

Il governo danese fa inoltre valere che la Commissione si è basata su un criterio illegittimo, e cioè una generale valutazione di rischio dell'esentata sostanza Deca-BDE, e che la decisione è inficiata da un vizio di forme sostanziali, in quanto la Commissione non ha giustificato in misura sufficiente perché essa ritenga che le condizioni per esentare il Deca-BDE in applicazioni di polimeri dal divieto di cui alla direttiva di base siano soddisfatte.

⁽¹⁾ GUUE L 271, pag. 48.

⁽²⁾ GUUE L 37, pag. 19.

quanto, ai punti 25-27, si basa sulle garanzie delle autorità tedesche, ai cui sensi le spese effettuate prima dell'autorizzazione da parte della Commissione di tali aiuti soggetti ad un'unica notifica non sono sostenibili riguardo al premio per l'investimento (supplemento per l'investimento);

- in subordine, annullare totalmente la decisione della convenuta 6 settembre 2005, relativa all'aiuto n. N 363/2004 (GU C 262, S. 5);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 6 settembre 2005, C(2005) 3310 def., relativa all'aiuto di Stato n. N 363/2004 per la costruzione di uno stabilimento di trasformazione del siero del latte. Destinataria di tale aiuto è la Mopro-Nord GmbH nel Land Meclenburgo — Pomerania occidentale. Nella decisione impugnata la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania che l'aiuto da essa notificato è conforme al diritto comunitario. La ricorrente impugna la decisione in particolare nella parte in cui essa si basa sulle garanzie delle autorità tedesche, ai cui sensi le spese effettuate prima dell'autorizzazione da parte della Commissione di tali aiuti soggetti ad un'unica notifica non sono sostenibili riguardo al premio per l'investimento.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la descrizione della fattispecie in esame effettuata dalla convenuta è erronea. Inoltre, essa fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE nonché dei principi della certezza del diritto e della determinatezza. Inoltre, con la decisione impugnata la Commissione avrebbe violato l'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁾ nonché il principio di buona amministrazione. Ancora, la decisione impugnata violerebbe l'art. 87, n. 3, lett. c), CE in combinato disposto con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽²⁾. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione viola il principio della tutela dell'affidamento nonché il divieto di discriminazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

⁽²⁾ GU 2000, C 28, pag. 2, nonché GU 2000, C 232, pag. 19.

Ricorso presentato il 13 gennaio 2006— Mopro-Nord GmbH/Commissione

(Causa T-6/06)

(2006/C 74/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mopro-Nord GmbH (Altentreptow, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Harings e C. H. Schmidt)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della convenuta 6 settembre 2005, relativa all'aiuto n. N 363/2004 (GU. C 262, pag. 5), in

Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Giant (China)/Consiglio

(Causa T-17/06)

(2006/C 74/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giant (China) (Kunshan City, Cina) [Rappresentante: avv. P. De Baere]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 14 novembre 2005, n. 1892 ⁽¹⁾, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, in quanto esso:
 - respinge la richiesta della ricorrente di ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato;
 - viola l'art. 253 CE in quanto omette di fornire le motivazioni per cui la richiesta di detto status è stata respinta;
 - si pone in contrasto con la normativa dell'OMC poiché applica a posteriori criteri relativi all'economia di mercato a produttori cinesi che esportano in taluni Stati membri dell'Unione europea; e
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società a responsabilità limitata di diritto cinese che produce soprattutto biciclette e componenti di biciclette per poi esportarle nella Comunità. Essa contesta il regolamento n. 1892/2005 che ha chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, innanzi tutto, le stesse violazioni del regolamento del Consiglio n. 384/96 («il regolamento di base») e dell'art. 253 CE da essa in precedenza lamentate nel contesto della causa T-372/05 ⁽²⁾.

La ricorrente afferma inoltre che il regolamento impugnato viola la normativa dell'Organizzazione mondiale del Commercio («OMC») in quanto applica criteri di economia di mercato ad esportatori cinesi in cinque Stati membri la cui disciplina antidumping non prevedeva tali criteri all'epoca dell'entrata della Cina nell'OMC.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 315, pag. 17.

Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 — Zenab/Commissione

(Causa T-33/06)

(2006/C 74/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zenab SPRL (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti J. Windey, P. de Bandt]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 novembre 2005 recante riferimento 648599;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente (i) la somma di EUR 36 707 a titolo di risarcimento per le spese sostenute nell'ambito dell'invito a presentare proposte, e (ii) l'importo del danno morale in ragione della lesione alla reputazione e il danno materiale derivante dal ritardo nell'esecuzione del progetto EuroVOD e designare un esperto per valutare tale danno quale sarà stato determinato da un esperto che dovrà essere nominato dal Tribunale;
- condannare comunque la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, che respinge la domanda presentata dalla ricorrente intesa ad ottenere una sovvenzione comunitaria nel quadro del programma MEDIA Plus (invito a presentare offerte INF/SO/MEDIA/04/05), nonché il risarcimento del danno asseritamente da essa subito in ragione dell'adozione della decisione impugnata.

A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente deduce due motivi. Con il primo motivo deduce una delega asseritamente illegittima dei propri poteri da parte della Commissione a favore del gruppo di consulenza tecnica chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente.

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente assume che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione, i quali, a suo avviso, giustificerebbero l'annullamento della decisione impugnata. In subordine, la ricorrente sostiene che la motivazione ripresa nella decisione impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria e non consentirebbe di comprendere i motivi che giustificano il rigetto della sua proposta.

Nell'ambito del ricorso per risarcimento, la ricorrente chiede, invocando il principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il risarcimento del danno asseritamente subito in ragione dell'erronea valutazione della sua proposta presentata nell'ambito dell'invito a presentare proposte di cui trattasi. La ricorrente assume che la Commissione avrebbe violato il suo dovere di diligenza e di buona amministrazione e che un siffatto comportamento integrerebbe una violazione grave e manifesta del diritto comunitario tale da impegnare la responsabilità della Comunità.